

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3377

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, BASSANINI, BATTAGLIA
Giovanni, BETTONI BRANDANI, CALVI, COVIELLO, DI SIENA,
GARRAFFA, GUERZONI, LONGHI, MARITATI, MASCIONI,
PETERLINI, RIGONI, ROTONDO, STANISCI, TONINI, VITALI,
ZAVOLI, DONATI, FALOMI, LABELLARTE, MALABARBA,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MUZIO, SOLIANI,
RIPAMONTI, ROLLANDIN, BASSO, BETTA, BISCARDINI,
BUDIN, CASTAGNETTI, FORCIERI, PIATTI e PIZZINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2005

Istituzione del Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria
organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. - Con diverse disposizioni normative il legislatore ha dato una risposta all'esigenza di valorizzare e divulgare la conoscenza dei luoghi della memoria dello sterminio del popolo ebraico, delle vittime delle foibe, della Resistenza e della Guerra di liberazione al fine di mantenere ferma la memoria di tragici eventi, anche a fronte dell'assenza di memoria storica di tanti cittadini, ed in particolare delle giovani generazioni, assenza che deve essere colmata per mantenere indelebile il ricordo di eventi unici nella loro drammaticità.

Con la legge 20 luglio 2000, n. 211, è stato istituito nel nostro Paese il «Giorno della Memoria» a ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. Il 27 gennaio, giorno in cui sono stati abbattuti i cancelli di Auschwitz, è diventato il giorno nel quale si ricordano le vittime della persecuzione politica, della deportazione, ed il coraggio esemplare di quanti hanno rischiato o dato la vita per salvare la vita dei perseguitati.

Con la legge 30 marzo 2004, n. 92, poi, il giorno del 10 febbraio è stato riconosciuto quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

L'istituzione di questi «giorni» è diventata non solo un simbolo, ma anche un elemento di orientamento e di educazione, di riflessione per i giovani ai quali è doveroso tramandare questi fatti per consolidarne e perpetuarne la memoria.

Infine, il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 («Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mo-

bilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti») introduce una norma (che recepisce quanto previsto dall'Atto Senato 2276, d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri) che prevede stanziamenti per le celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, disponendo che le associazioni combattentistiche e partigiane preparino ed organizzino manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Tutte le suddette disposizioni normative perseguono il fine di diffondere e rafforzare, soprattutto nelle giovani generazioni, la conoscenza di tragici eventi e fatti come la seconda guerra mondiale, le leggi razziali, lo sterminio nazista, rispondendo con forza all'esigenza di diffondere sentimenti di solidarietà, di pacifica convivenza, di rispetto della libertà e della dignità umana.

Per la realizzazione dei suddetti fini si rivela fondamentale il ruolo e l'apporto della scuola, quale istituzione deputata alla crescita civile e culturale dei giovani e quale sede privilegiata di educazione e formazione ai valori della democrazia e della solidarietà.

Per questi motivi il presente disegno di legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del «Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado».

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere disciplinati e determinati l'organizzazione, il funzio-

namento ed il finanziamento del Fondo, l'entità ed i criteri del rimborso, nonché le procedure e le modalità di presentazione delle istanze.

Solo facendo conoscere ai giovani gli eventi tragici ed eroici che hanno caratterizzato il XX secolo è possibile cercare di tenerne per sempre viva la memoria storica. I Capi di Stato e di Governo di tutta l'Europa,

e tra essi il Presidente del Consiglio dei ministri del nostro Paese, hanno testimoniato e toccato con mano con la celebrazione del 60° anniversario, il valore supremo e la valenza culturale per la coscienza europea e per la coscienza umana del monumento di Auschwitz.

Occorre trasmettere a tutti i giovani italiani questo patrimonio di conoscenza e di coscienza civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado», di seguito denominato «Fondo», finalizzato al rimborso delle spese sostenute dalle scuole nell'organizzazione di viaggi nei luoghi dello sterminio del popolo ebraico, degli eccidi e dei fatti della Resistenza e della Guerra di liberazione.

2. Il Fondo è alimentato da erogazioni liberali di soggetti privati, dei Comitati interessati e dal contributo dello Stato. Le donazioni sono deducibili dal reddito imponibile ai sensi degli articoli 10 e 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di finanziamento del Fondo, e sono determinati l'entità ed i criteri del rimborso, nonché le procedure e le modalità di presentazione delle istanze.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

